



Circolare

Destinatari:

- Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- Autorità in materia di migrazione dei Cantoni e delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun, nonché del Principato del Liechtenstein

Luogo, data: Berna-Wabern, 2 dicembre 2022

N° di riferimento/incarto: 436-6393-31-8

Applicazione da parte del Consiglio federale della clausola di salvaguardia nell'ambito della libera circolazione delle persone

Reintroduzione di contingenti di permessi L UE/AELS e B UE/AELS nei confronti dei lavoratori croati a partire dal 1° gennaio 2023

Gentili Signore e Signori,

l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹ si applica alla Croazia dal 1° gennaio 2017. Dopo un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale i lavoratori croati avevano un accesso limitato al mercato del lavoro svizzero (misure di protezione), dal 1° gennaio 2022 i cittadini di questo Stato membro dell'Unione europea (UE) beneficiano della libera circolazione completa delle persone.

Il 16 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 10 paragrafo 4d ALC e di reintrodurre unilateralmente dei contingenti annuali per il rilascio sia dei permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) sia dei permessi di dimora (permessi B UE/AELS), per ridurre il rischio di elusione.

¹ Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

L'ordinanza del 22 maggio 2002² sulla libera circolazione delle persone è stata modificata di conseguenza (cfr. allegato).

Con la presente circolare intendiamo fornirvi le informazioni necessarie all'attuazione di questo nuovo periodo transitorio. La circolare integra le Istruzioni OLCP della SEM, in particolare il numero 4 sulle condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa. Le istruzioni sono aggiornate con effetto al 1° gennaio 2023 sul sito Internet della SEM.

In generale, il rilascio dei permessi risponde ai medesimi principi di base previsti durante i periodi di contingentamento applicabili ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE, in particolare gli Stati UE-8 e UE-2.

1. Campo di applicazione

La decisione del Consiglio federale si applica ai cittadini croati che assumono un **impiego** in Svizzera di una durata superiore a tre mesi o si stabiliscono nel nostro Paese in veste di lavoratori **indipendenti**. Rammentiamo che in caso di assunzione d'impiego di una durata massima di tre mesi si applica la procedura di notifica.

I cittadini croati che il 1° gennaio 2023 possiedono già un permesso (L UE/AELS o B UE/AELS) ancora valido possono godere di tutti i diritti previsti dall'ALC. Purché siano ancora adempiti i requisiti previsti dall'ALC³ oltre tale data, il rinnovo o la proroga del permesso di queste persone non soggiace a contingentamento. Questo vale anche se il titolare di un permesso L UE/AELS non contingentato presenta un contratto di lavoro della durata minima di 365 giorni o di durata indeterminata.

Sono contingentati unicamente i primi permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS)⁴ e i primi permessi di dimora (permessi B UE/AELS) con inizio dell'attività lucrativa dopo il 31 dicembre 2022.

È determinante la data di inizio dell'attività lucrativa. In caso di assunzione di impiego, non occorre esaminare preliminarmente le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni lavorative e salariali, ecc.). I lavoratori croati indipendenti non soggiacciono ad alcun periodo di preparazione.

Le presenti modifiche saranno integrate nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2022. Occorrerà utilizzare la procedura e i codici d'ammissione SIMIC descritti nella scheda tecnica allegata.

2. Contingenti, periodo di contingentamento e ripartizione

Il periodo di contingentamento si estende dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

² Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (OLCP; RS 142.203).

³ Nello specifico, devono disporre di un contratto di lavoro la cui durata corrisponda a quella del rinnovo o della proroga in questione.

⁴ Ad eccezione dei permessi di breve durata (permesso L UE/AELS) fino a 4 mesi al massimo.

I contingenti annuali di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori croati (dipendenti e indipendenti) sono stati fissati provvisoriamente a:

- **1007 unità** per permessi di soggiorno di breve durata (**permessi L UE/AELS**) e
- **1150 unità** per permessi di dimora (**permessi B UE/AELS**).

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) definisce la ripartizione trimestrale dei contingenti. Per il primo trimestre del 2023, alle ore 8.30 del 12 dicembre 2022 saranno liberate:

- **252 unità** per permessi di soggiorno di breve durata (**permessi L UE/AELS**) e
- **288 unità** per permessi di dimora (**permesso B UE/AELS**).

I contingenti non sono ripartiti tra i Cantoni quali contingenti indicativi. Non è definito nessun valore di riferimento. Un'apposita funzione del SIMIC consente ai Cantoni di verificare il saldo dei contingenti.

3. Procedura

I servizi cantonali competenti rilasciano i permessi (L UE/AELS o B UE/AELS) in funzione della durata del rapporto di lavoro (cfr. n. 4.2.1 delle Istruzioni OLCP).

Siccome sono stati fissati contingenti per ciascuna delle due categorie di permessi (L UE/AELS e B UE/AELS), al momento della presentazione della richiesta occorre prestare particolare attenzione a questa durata.

Se in base alla conferma di assunzione o al certificato di lavoro forniti dal datore di lavoro si evince che si è in presenza di un rapporto di lavoro di durata indeterminata o superiore a 364 giorni, il permesso di dimora (B UE/AELS) può essere rilasciato solo a condizione che sia disponibile un'unità del contingente corrispondente. Se, considerata la situazione nella professione o nel settore in questione, risulta assai poco probabile che la domanda riguardi effettivamente un impiego duraturo (p. es. attività stagionale nel turismo o nell'agricoltura), occorre mettersi in contatto con il datore di lavoro e invitarlo ad adeguare i rapporti contrattuali alla realtà dei fatti.

Viceversa, se il rapporto di lavoro non si estende su una durata di almeno 365 giorni o indeterminata, non è possibile rilasciare un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) giustificandolo con l'esaurimento del contingente per permessi L UE/AELS.

I servizi cantonali competenti computano questi permessi sui contingenti corrispondenti (permessi L o B) attenendosi al principio secondo cui «chi arriva prima è servito prima» (first in, first served).

La prenotazione di un'unità è effettuata mediante decisione d'entrata. La data riportata nel campo «Validità dell'AE/Ass. da» deve imperativamente essere successiva al 31 dicembre 2022. Il sistema permetterà di emettere tali decisioni d'entrata a partire dalle ore 8.30 del 12 dicembre 2022.

La previa concessione - sotto forma di decisione - di un'assicurazione di rilascio del permesso permette di fornire alla persona richiedente e soprattutto al suo datore di lavoro la garanzia che il permesso sarà effettivamente rilasciato.

L'attività lucrativa può iniziare solo dopo il rilascio del permesso e purché i contingenti non siano esauriti⁵. Se il contingente corrispondente è esaurito, i richiedenti sono invitati ad attendere la prossima data di liberazione in funzione della durata del rapporto di lavoro.

4. Mobilità, proroga e rinnovo

Durante il periodo transitorio che inizia il 1° gennaio 2023, i cittadini croati godono della **mobilità** geografica e professionale. Possono pertanto cambiare impiego o professione.

La **proroga** del permesso di dimora (permesso B UE/AELS) non è computata sui contingenti. Idem per la proroga del permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS).

In caso di domanda di **rinnovo** del permesso di soggiorno di breve durata contingentato (permesso L UE/AELS), è determinante la durata complessiva dei rapporti di lavoro. Se tale durata supera i 364 giorni occorre prelevare una nuova unità del contingente dal numero massimo di permessi L UE/AELS disponibili⁶.

Se la durata del nuovo contratto di lavoro è superiore a 364 giorni o indeterminata, occorre rilasciare un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) a condizione che sia disponibile un'unità del contingente corrispondente.

Per passare a un'attività indipendente, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata contingentato (permesso L UE/AELS) necessitano di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS e di un'autorizzazione. Il primo viene rilasciato unicamente viene rilasciato unicamente se è disponibile un'unità del contingente corrispondente.

5. Situazione dopo il primo trimestre 2023

I contingenti annuali fissati dal Consiglio federale il 16 novembre 2022 sono provvisori, giacché al momento della decisione non era ancora noto il numero di permessi rilasciati nell'intero 2022.

All'inizio del 2023 viene effettuato un ricalcolo per fissare in modo definitivo i contingenti. Prima della fine del primo trimestre 2023, la SEM informa le autorità cantonali per e-mail (a complemento della presente circolare) in merito ai contingenti annuali definitivi per il 2023, alla ripartizione dei contingenti sul secondo, terzo e quarto trimestre 2023 e alle date di liberazione di questi contingenti trimestrali durante l'anno.

Prima della fine del 2023 il Consiglio federale deve decidere se prorogare il provvedimento fino al 31 dicembre 2024. In tal caso, le disposizioni della presente circolare restano applicabili per un anno supplementare. Se il Consiglio federale decide di mantenere i contingenti anche nel 2024, la SEM informa le autorità cantonali competenti per e-mail (a complemento della presente circolare), indicando i contingenti annuali e trimestrali per categoria di permessi (L UE/AELS e B UE/AELS) e le relative date di liberazione.


I nostri servizi sono a Vostra disposizione per eventuali complementi d'informazione in merito all'applicazione delle norme sopra descritte.

⁵ Art. 26 par. 2 Allegato I ALC i. r. con l'art. 10 par. 4d ALC.

⁶ Sempreché la durata del nuovo contratto non sia superiore a 364 giorni.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

Allegati:

- Modifica dell'OLCP
- Scheda tecnica SIMIC

Destinatari delle copie:

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione